

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

**TRIBUNALE DI FROSINONE**  
***In funzione di Giudice del Lavoro***  
***Ricorso ex art. 414 c.p.c.***

***con contestuale istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.***

**RANNI ALESSIO**, nato a Castelliri (FR) il 26.05.1969, c.f. RNNLSS69E26C177C, rappresentato e difeso, giusta procura in calce dalla società tra avvocati “B&Z Società tra Avvocati s.r.l.”, sede legale Via Siracusa 5- 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone BNG NNR 65E08 I838T e Paolo Zinzi, ZNZPLA88L16D810T con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[avv.paolozinzi@pecavvotaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvotaticassino.it)

***contro***

**- Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

**e Usp Frosinone**



tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

### **e contro**

tutti i docenti iscritti nelle II° fascia delle graduatorie degli Istituti e nella I fascia delle GPS dell'Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone .

### *In breve*

Ranni Alessio è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione.

Ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento quale educatore conseguita mediante superamento di concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. del 28/07/2000.

L'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico scuola) equipara giuridicamente ed economicamente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari rispetto al personale educativo statuendo espressamente che: "...i ruoli del personale docente son provinciali" e che "sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari..".

La norma, pertanto, equipara espressamente il personale educativo inserito nei ruoli provinciali ai docenti elementari.

Il decreto Ministeriale 858/2020 e l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 inseriscono invece illegittime limitazioni per il personale educativo rispetto ai docenti elementari .

In particolare il M.I. non consente l'inserimento nella 2° fascia G.I. e nella prima fascia delle GPS quale docente di scuola infanzia e



primaria al ricorrente pur se in possesso di titolo abilitante quale educatore.

In conseguenza le stesse hanno interesse ad ottenere una pronunzia giudiziale che

- accerti il valore abilitante del titolo di educatore (a seguito di superamento di concorso) ai fini dell'accesso alle graduatorie della scuola primaria consentendo l'inserimento prima fascia delle GPS (le nuove graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di supplenza).

E' evidente infatti che le limitazioni sono del tutto illegittime ed in contrasto con il dato normativo: il profilo di educatore è equiparato dal legislatore, sia giuridicamente, sia economicamente, a quello di docente di scuola primaria.

In sintesi:

a) l'educatore che ha superato il concorso è equiparato, giuridicamente, al docente abilitato di scuola elementare;

b) l'accesso alla seconda fascia G.I. e alla prima fascia GPS è consentito ai docenti di scuola elementare abilitati;

c) il ricorrente ha diritto ad essere inserito nelle graduatorie riservate agli abilitati per la scuola primaria.

La giurisprudenza amministrativa e di merito ha già affermato il valore abilitante dell'abilitazione conseguita quale personale educativo per lo svolgimento della professione di docente nella scuola primaria.

Tar Lazio, sentenza n. n.07721/2014 Reg. Prov. Coll. – n.11618/2013 Reg. Ric. : *“Già dalla tessitura normativa fin qui esaminata emerge dunque chiaramente la fondatezza del ricorso in esame laddove esso*



censura la disposizione normativa sopra richiamata, posta dal d.m. n. 7906/2013 con rinvio al d.m. 30 settembre 2011, nella parte in cui non prevede che i corsi in parola siano riservati anche ai docenti in possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria..." (in tal senso anche Consiglio di Stato - sezione sesta- con ordinanza n.01084/2014 R.G. Prov. Caut. – n.01226/2014 Reg. Ric.).

Ancora più chiaramente il **Tar Lazio**, con sentenza pubblicata il 18/04/2019, N. 05007/2019 REG.PROV.COLL. ha costì stabilito: "Il proposto gravame deve essere accolto alla luce della sentenza di questa Sezione n.7721/2014 la quale ha affermato che il possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative deve essere considerato in tutto e per tutto equivalente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria."

La equiparazione degli educatori abilitati ai docenti della scuola primaria non consente alcuna limitazione.

### FATTO

- 1) Ranni Alessio è docente tecnico pratico precario attualmente in servizio presso l'Istituto Volta di Frosinone;
- 2) Ha partecipato al concorso per titoli ed esami per posti di personale educativo nelle istituzioni educative, indetto con DDG del 28.07.2000;
- 3) Ha superato la prova concorsuale ed ottenuto, pertanto, la qualifica di personale educativo nelle Istituzioni Educative;
- 4) Ranni Alessio ha diritto ad essere inserito, quale docente abilitato, nelle graduatorie di circolo e di istituto di scuola primaria e



nelle GPS – posto comune - in virtù dell'abilitazione conseguita mediante il superamento del concorso quale educatore;

5) Il Ministero non riconosce il valore abilitante ai titoli di studio delle ricorrenti ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria;

6) Il titolo di studio del ricorrenti deve essere, invece, valutato in maniera diversa in quanto allo stesso va attribuito valore abilitante.

Di conseguenza parte ricorrente va inserito nella seconda fascia delle graduatorie per la scuola primaria e nella prima fascia delle GPS, ossia quelle destinate ai docenti muniti del titolo di abilitazione stante il valore abilitante espressamente conferito dal legislatore al titolo di educatore di cui è in possesso.

La diffida è rimasta senza esito.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio il ricorrente Ranni Alessio per le seguenti ragioni in

## DIRITTO

### I

#### *Giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro*

Al fine di evitare infondate eccezioni preliminari da parte del Ministero convenuto, giova sottolineare che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro.

Il presente giudizio, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal ricorrente con la conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente al



collocamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle Gps.

Le determinazioni assunte con provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale non assumono la qualifica di atti di diritto pubblico ma devono essere compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ed essendo la pretesa vertente su diritti soggettivi (Consiglio di Stato sez. VI Data: 08/07/2015 n. 3415Cfr. TAR Lazio - SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia - SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11; da ultimo Cassazione Sezioni Unite 25840/2016).

Sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario di Frosinone in funzione di Giudice del lavoro anche ai sensi ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/01 che prevede la devoluzione *“al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro [di] tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [con l'ulteriore previsione che] Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”*.

In merito alla competenza territoriale, parte ricorrente presta servizio presso il l'Istituto Volta di Frosinone (FR).

## II

***Il valore abilitante del superamento del concorso per educatore ai fini dell'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto***



*e di circolo per la scuola primaria e prima fascia GPS.  
Equipollenza dell'abilitazione quale educatore rispetto a quella  
quale docente di scuola primaria.*

Ranni Alessio impugna, con il presente ricorso, il Decreto Ministeriale n. 858/2020 e l'O.M. 60/2020 nella parte in cui non consente allo stesso di essere inserito in 2° fascia delle G.I. ed in 1° fascia GPS per la scuola primaria.

Infatti, l'art. 3, punto 5, rubricato “*Graduatorie Provinciali per le Supplenze*”, nella sezione dedicata ai requisiti per l'inserimento nei posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria stabilisce che: “*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza*”

Il Ministero resistente, non considera il titolo in possesso di parte ricorrente quale abilitante all'insegnamento per la scuola primaria.

**Il ricorrente ha superato il concorso per titoli ed esami indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione in data 28.07.2000 che consente l'accesso alle graduatorie ad esaurimento per posti di personale educativo nelle Istituzioni educative.**

**Il titolo di abilitazione conseguito dalle ricorrenti è abilitante anche ai fini dell'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di**



**circolo e di istituto per la scuola primaria nonché per la prima fascia delle GPS.**

Il Ministero dell'Istruzione, nonostante la formale diffida volta all'inserimento in seconda fascia delle predette G.I., è rimasto inerte.

Il decreto Ministeriale n. 858/2020 e l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 vanno disapplicate nella parte in cui non prevedono che l'accesso nella seconda fascia delle G.I. per la scuola primaria sia riservato anche ai docenti in possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi in tutto e per tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria

Di seguito, verranno illustrate le ragioni che portano a detta equipollenza.

Parte istante, infatti, dispone di un titolo equipollente addirittura all'abilitazione sulla scuola primaria.

Infatti, **l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (Testo unico scuola) **equipara giuridicamente ed economicamente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari** rispetto al personale educativo statuendo espressamente che: *"i ruoli del personale docente son provinciali"* e che *"sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"*

La circostanza, dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda è, del resto confermata mediante il deposito dei contratti a tempo determinato di volta in volta stipulati con i Convitti nazionali da parte del ricorrente.





Il **Tar Lazio**, con sentenza n. n.07721/2014 Reg. Prov. Coll. – n.11618/2013 Reg. Ric. (allegata) ha così statuito: *“Già dalla tessitura normativa fin qui esaminata emerge dunque chiaramente la fondatezza del ricorso in esame laddove esso censura la disposizione normativa sopra richiamata, posta dal d.m. n. 7906/2013 con rinvio al d.m. 30 settembre 2011, nella parte in cui non prevede che i corsi in parola siano riservati anche ai docenti in possesso dell’abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi equipollente all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria...”* (in tal senso anche Consiglio di Stato (sezione sesta), con ordinanza n.01084/2014 R.G. Prov. Caut. – n.01226/2014 Reg. Ric.).

**La Corte dei Conti, sezione di controllo del 12.11.1992, n. 58,** chiamata a pronunciarsi sulla *“equiparazione di status fra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall’art. 121 del Dpr n.417/74”* ha dichiarato che l’attività svolta dal personale educativo è *“... da qualificare come insegnamento ed è ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria...”*.

In perfetta coerenza con il dato normativo, i contratti collettivi susseguitesì nel tempo, hanno collocato la figura degli educatore nella area professionale del personale docente.

Così l’art. 25 del Ccnl in vigore: *“Area docenti*

1. *Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.*

2. *Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola*



*primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandi femminili."*

L'articolo 24 relativo alla "Comunità educante" stabilisce che *"Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994."*

I precedenti CCNL statuivano, all'art. 26 che *"la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione» e, all'art. 27, che «il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica"*.

In riferimento specifico al personale delle istituzioni educative, l'articolo il capo XI dettato in tema di *"Personale delle istituzioni educative"*, all'art. 127 stabilisce che *"il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca" per cui "nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti*



*e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo" (comma 2).*

Dall'esame della contrattazione collettiva si evince, senza timore di smentita, che il personale educativo rientra nell'ambito del personale docente e che agli "educatori" è assegnato il processo di formazione e di educazione degli allievi.

In altri termini, il personale educativo realizza un processo di apprendimento e di insegnamento che fa parte a pieno titolo della *"...promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento..."* (art. 128).

Nel caso in esame, pertanto, sussiste il diritto di Ranni Alessio ad essere inserito, quale docente di scuola primaria, nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo per la scuola primaria e nella prima fascia delle Gps in virtù del valore abilitante del titolo in proprio possesso.

Tutto ciò premesso le ricorrenti, come sopra rappresentate, domiciliate e difese

**ricorrono**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Frosinone affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di



discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

### **conclusioni**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

### **In via principale,**

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 858/2020 e l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 e di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale, in quanto illegittimo anche perché in contrasto con la contrattazione collettiva e con l'art. 398 del D.Lgs 294/1994, accertare e dichiarare il valore abilitante e/o l'equipollenza del titolo in possesso del ricorrente quale educatore abilitato rispetto all'abilitazione nella scuola primaria

2) accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto nonché nella prima fascia delle GPS del personale docente per la scuola primaria nell'Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone per le classi di concorso posto comune;

3) ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente le ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e di circolo e nella prima fascia delle GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge,

### **In via istruttoria.**

Si chiede ammettersi interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla premessa in fatto emendate da valutazioni e giudizi.

Ulteriori istanze istruttorie riservate all'esito della avversa



difesa.

Si avanza richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine a tutti i documenti richiesti a mezzo pec in data 14.01.2021.

**Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:**

- all. 1) O.M. n. 60 del 10.07.2020 e D.m. 858/2020;
- all. 2) Abilitazione conseguita quale educatore;
- all. 3) Titoli di studio in possesso del ricorrente;
- all. 4) Diffida inserimento GPS;
- all. 5) Giurisprudenza;
- all. 6) Sentenza Tar Lazio 5007/2019;
- all. 7) CCNL Scuola 2018;
- all. 8) CCNL Scuola 2006/2009;
- all. 9) Esenzione contributo unificato;
- all. 10) Contratto a tempo determinato in essere;
- all. 10) Procura alle liti.

Con riserva di produrre le graduatorie di seconda e terza fascia di circolo e di istituto al momento della pubblicazione delle stesse.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente nell'anno precedente al deposito del ricorso ha ottenuto un reddito inferiore ad euro 34.481,46.

Isola del Liri, 14 Gennaio 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151

### C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, scuola primaria, valide per il triennio 2017/2020.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di



competenza, nella specie

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it),**

**- Ambito territoriale della provincia di Frosinone e Usl Lazio** entrambi domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia



dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it),**

**- Ambito territoriale della Provincia di Frosinone e Usl Lazio** tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del **presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali**, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria. Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 14.01.2021.





Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

